

Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del Credito e delle Assicurazioni

Allegato

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA PER L'ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DA CONCLU-DERSI CON UN SOLO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN ITINERE E DI CONTROLLI FINALI DELLE REN-DICONTAZIONI CON RIFERIMENTO AI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DA FONDO BANCHE ASSICURAZIONI.

CIG 8494344A69

Integrato in data 11.11.2020





PREMESSA
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO6
Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO
Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI8
Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIA 14
Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO
Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO
Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI
Art. 13 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)
ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 15 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
ART. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) 18
ART 17 - NORME FINALLE FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE 18



PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (di seguito, Fondo o FBA) è un Fondo paritetico interprofessionale nazionale costituito ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di "finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti".

Il Fondo è un'associazione senza scopo di lucro per la formazione continua dei lavoratori delle imprese aderenti, che operano nel settore del credito e delle assicurazioni. In particolare, il Fondo sostiene la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività delle imprese operanti nei citati settori, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti tra le parti sociali.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifica dei Piani formativi finanziati dal Fondo Banche Assicurazioni.

All'appaltatore sono richieste le seguenti prestazioni:

a. Verifiche in-itinere dei Piani aziendali, settoriali e territoriali

L'attività è volta a verificare il regolare svolgimento e lo stato di realizzazione delle azioni formative finanziate dal Fondo, da effettuarsi su tutto il territorio nazionale, presso i soggetti beneficiari dei finanziamenti di FBA.

Nel periodo di durata del contratto (48 mesi) l'affidatario dovrà effettuare circa 120 visite Tale servizio prevede le seguenti attività:

- individuazione del campione su cui effettuare le visite, sulla base dei criteri stabiliti da FBA;
- pianificazione delle visite;
- verifica dell'effettivo e corretto svolgimento delle attività formative previste secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento e dal Regolamento FBA dal Vademecum operativo del Conto Individuale e dal Vademecum operativo del Conto Collettivo;





- redazione del verbale di visita secondo il format concordato con FBA, archiviazione del verbale sulla piattaforma informatica S.I.G.A. e consegna a FBA entro 10 gg.

b. Verifiche ex-post dei Piani aziendali, settoriali e territoriali

L'attività è volta a controllare la congruità dei rendiconti presentati rispetto al finanziamento concesso e la loro ammissibilità in ottemperanza alla circolare n. 36 del 18.11.2003 del Ministero del Lavoro, alla Circolare ANPAL n. 1 del 10/04/2018, all'Avviso, al Formulario di presentazione, alla Convenzione, al Regolamento per la Presentazione, gestione e rendicontazione, al Vademecum operativo del Conto Individuale e al Vademecum operativo del Conto Collettivo.

Nel periodo di durata del contratto (48 mesi) l'affidatario dovrà effettuare circa 600 visite.

La verifica dovrà essere effettuata entro 5 mesi dalla rendicontazione del Piano formativo da parte del soggetto beneficiario del finanziamento.

Tale servizio prevede le seguenti attività, da svolgersi presso la sede del Soggetto beneficiario del finanziamento, nonché attraverso la verifica dei dati presenti nella piattaforma informatica S.I.G.A. sul sito istituzionale di FBA:

- verifica della regolarità documentale, del rispetto delle procedure di rendicontazione stabilite da FBA, della corretta compilazione dei dati richiesti nel sistema informativo e della loro veridicità;
- verifica dei c.d. parametri fisici (lavoratori formati e ore di didattica erogate) tramite il controllo del 100% dei registri di presenza e altra documentazione amministrativa relativa alle attività dichiarate;
- Verifica dell'effettiva eleggibilità dei discenti;
- verifica contabile amministrativa del 100% delle attività didattiche e non didattiche e
 delle spese rendicontate, della loro effettività, della corretta documentazione, contabilizzazione ed imputazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento,
 dal Regolamento per la Presentazione, gestione e rendicontazione, dal Vademecum operativo del Conto Individuale e dal Vademecum operativo del Conto Collettivo;
- verifica del rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- richiesta di eventuali integrazioni documentali ai Soggetti Presentatori dei Piani formativi;





 redazione del verbale di visita secondo il format concordato con FBA e invio del verbale a mezzo procedura informatica entro 20 gg dalla conclusione della verifica o dalla ricezione delle integrazioni richieste al Soggetto Presentatore.

Il verbale deve essere redatto in maniera chiara ed esaustiva al fine di permettere al Fondo di poter liquidare il finanziamento e deve contenere una relazione di chiusura del controllo in cui si evincano eventuali anomalie procedurali e le spese non ritenute ammissibili con il relativo importo economico da decurtare.

Lo svolgimento del servizio relativo a ciascun singolo ordine dovrà essere svolto in conformità alle seguenti indicazioni vincolanti, con facoltà per l'Operatore economico di indicare, in sede di offerta tecnica, un numero di Auditor maggiore per singolo scaglione economico:

Scaglioni valore	Numero minimo Auditor presenti in sede di Verifica Ispettiva in loco (senior/junior ¹)
Piani formativi fino a € 800.000,00	1 senior
Piani formativi superiori a € 800.000,00	1 senior e 1 junior

L'appaltatore, con la presentazione dell'offerta, ha preso atto e ha accettato che le prestazioni e la quantità oggetto del presente Accordo quadro saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli ordinativi effettuati da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione. I quantitativi di verifiche sopra riportati hanno carattere presuntivo; infatti, il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che i

¹ Per risorsa *junior* si intende un soggetto che ha maturato **almeno 2 anni di esperienza** nell'ambito della formazione finanziata da soggetti pubblici, organismi di diritto pubblico o che svolgono attività di natura pubblicistica, mentre per risorsa *senior* un soggetto che ha maturato **almeno 5 anni di esperienza** nell'ambito della formazione finanziata da soggetti pubblici, organismi di diritto pubblico o che svolgono attività di natura pubblicistica.



concorrenti o l'Aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo art. 2. I concorrenti o l'Aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro e dei singoli ordinativi specifici da parte di FBA. L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti. FBA non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. FBA potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato ad accettare ed eseguire i singoli ordinativi specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente Capitolato.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili è stato stimato in € 600.000,00 (euro seicentomila/00) oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge. Lo stesso è da intendersi come limite massimo di spesa per il Fondo.

Il corrispettivo dell'appalto sarà interamente determinato a misura. L'importo effettivo che verrà corrisposto all'aggiudicataria è quindi variabile (con il limite dell'importo contrattuale) in base alle quantità effettivamente ordinate e regolarmente eseguite.

I prezzi unitari per l'esecuzione del servizio saranno determinati applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario sui seguenti importi unitari posto a base d'asta pari:

Attività	Prezzo unitario a base d'asta





prezzo unitario, a base d'asta, per singola visita ispettiva ex-post e relazione di certificazione per finanziamenti pari e/o superiori a €800.000,00	€ 1.600,00 oltre iva
Prezzo unitario, a base d'asta, per singola visita ispettiva ex-post e relazione di certificazione per finanziamenti inferiori a € 800.000,00	€ 1.000,00 oltre iva
prezzo unitario, a base d'asta, per singola visita ispettiva in-itinere e relazione di certificazione	€ 250,00 oltre iva

Il presente accordo quadro nonché i singoli ordinativi non sono soggetti alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

L'importo dei singoli ordinativi sarà determinato dal prodotto tra le quantità di attività richieste e l'importo unitario offerto dall'Aggiudicatario relativamente alla tipologia di attività richiesta.

Il prezzo unitario offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto Aggiudicatario per l'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi, entro i quali possono essere emessi Ordinativi da parte del Fondo, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del verbale di avvio del servizio. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il contratto si intenderà cessato anche nell'ipotesi in cui il massimale di € 600.000,00 oltre iva sia esaurito in un termine minore di 48 mesi.

Nei singoli ordinativi emessi sarà indicato il termine entro cui devono essere eseguiti.

Ove, alla scadenza del termine di validità dell'Accordo quadro, fossero ancora in corso servizi richiesti con i singoli ordinativi da FBA in esecuzione del presente Accordo, gli stessi dovranno essere conclusi nel termine di durata previsto per i predetti ordinativi.

Non potranno essere emessi ordinativi dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo.





Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10. In tal caso verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'affidatario tutta la documentazione in proprio possesso e occorrente al corretto svolgimento del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà svolgere il servizio osservando quanto prescritto al punto 4.2 della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018 ("Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziare attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388") secondo cui "In adesione ai principi di terzietà e qualità del controllo i Fondi assicurano che tali controlli (ex post ed in itinere) non vengano svolti, per lo stesso intervento formativo, dal medesimo personale, anche qualora tali attività siano esternalizzate".

L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguire gli ordinativi specifici che gli verranno affidati. I singoli ordinativi specifici, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica del concorrente, saranno comunicati dal Fondo a mezzo di buono d'ordine con i quali FBA stessa disporrà l'ordinazione delle varie attività. Per l'emissione degli ordinativi non è previsto un quantitativo minimo.

Ciascun ordine dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:

- la prestazione attivata e il relativo importo economico;
- il codice del Piano formativo oggetto di verifica;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore e dal Fondo.

Gli ordinativi si intendono perfezionati con la trasmissione, a mezzo di comunicazione elettronica, degli stessi attraverso i quali il Fondo esprimerà le proprie esigenze, anche di natura quantitativa. L'affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del presente Capitolato e delle norme contrattuali.



L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

All'aggiudicatario potrà essere richiesto di dimostrare, in qualsiasi momento anche durante l'esecuzione del servizio, che le risorse impiegate per l'esecuzione del servizio siano: (i) dipendenti dell'offerente o (ii) professionisti associati con l'offerente; (iii) iscritte nel Registro del MEF.

Il Fondo, in collaborazione con il soggetto Aggiudicatario, si riserva la facoltà di definire con cadenza trimestrale e/o semestrale un Piano di attività.

FBA non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente Accordo Quadro, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbia ottenuto la privativa. L'Aggiudicatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Fondo Banche Assicurazioni.

L'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti di FBA in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L'Aggiudicatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, FBA contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Fondo in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l'Aggiudicatario ha il diritto di essere sentito circa l'eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Il Fondo può svolgere a spese dell'Aggiudicatario tutte le azioni e le iniziative che possano essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l'uso o la gestione da parte del Fondo di una o

più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente Accordo Quadro, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, FBA può chiedere all'Aggiudicatario, senza alcun costo aggiuntivo:





- la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti in modo da eliminare la violazione;
- di ottenere, per FBA, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;
- di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso
 è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze del Fondo garantendo tutte
 le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui verranno a cessare
 tali rivendicazioni;
- di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate dal Fondo, salvo una adeguata riduzione per l'uso, i danni e l'obsolescenza, sempre che ciò sia compatibile con la conservazione delle funzionalità del Servizio in termini di prestazioni svolte e da svolgere e che quindi non si configuri l'inadempimento da parte dell'appaltatore.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività affidate con ogni singolo ordinativo con la massima diligenza e professionalità. Lo stesso, con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere al Fondo un report con evidenza dello stato di avanzamento degli ordinativi effettuati dal Fondo a mezzo dei buoni d'ordine. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle lavorazioni delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di un'ora decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'Aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Uniemens) ed ogni altro





documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

- 1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- 2. Polizza RCT/O

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo € 5.000.000,00 per sinistro/anno
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti del FBA e dei soggetti beneficiari dei finanziamenti di FBA
- Lavoro presso terzi
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori.
- 3. Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile Professionale
 - Massimale unico minimo € 5.000.000,00 per sinistro/anno Con massimale dedicato in esclusiva alla commessa bandita da FBA

Per entrambe le polizze assicurative deve, inoltre, essere presente la seguente clausola: "Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. La polizza copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Tale polizza deve espressamente contemplare come terzi il Fondo Banche Assicurazioni, il personale del Fondo ed in genere tutti gli aventi causa con il Fondo, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali. Eventuali franchigie previste nella polizza non



potranno essere opponibili ai suddetti terzi. L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata".

In caso di aggiudicazione a favore di RTI o di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) D. Lgs. 50/2016, sia la garanzia definitiva sia la Polizza Assicurativa di responsabilità Civile Professionale dovranno essere esplicitamente intestate all'intero RTI o al consorzio e alle consorziate. In alternativa, ogni componente del RTI o singolarmente il Consorzio e le imprese consorziate esecutrici, potrà produrre entrambe le polizze assicurative con i massimali sopra indicati.

In caso di aggiudicazione a favore di un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016, sia la garanzia definitiva sia la Polizza Assicurativa di responsabilità Civile Professionale dovranno essere intestate al Consorzio.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della polizza provvisoria.

In tale caso FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Fondo provvederà ai pagamenti che saranno effettuati, previa presentazione fattura, entro 30 giorni data fattura fine mese.

La fatturazione delle singole prestazioni è subordinata all'esito positivo della verifica del verbale di certificazione.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni, C.F. 09895391002, Via Tomacelli n. 132, 00186 Roma, pec: amministrazione@pec.fondofba.eu

La fattura dovrà contenere il riferimento al numero d'ordine cui si riferisce e il CIG.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario ai fini del rispetto di quanto previsto in dette materie dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016; conseguentemente, in caso di irregolarità





contributiva e/o fiscale il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del predetto debito.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Ritardo nei tempi di consegna del verbale di visita ex-post	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2	Presentazione di un verbale con indicazione di un importo economico da liquidare errato	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
3	Non rispettare le metodologie ed il gruppo di lavoro previsti	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
4	Non rilevare durante la visita in-itinere l'errata tenuta dei registri o altre anomalie	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
5	Mancata tempestiva comunicazione di eventi gravi (aula deserta, assenza docente, assenza discenti, mancanza del registro)	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
6	Mancato rispetto del termine di 5 mesi per effettuare la verifica	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.





Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel Capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'accordo quadro; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 10 del presente Capitolato, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'Aggiudicatario in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente accordo quadro o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIA

Il recesso dal contratto da parte dell'affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'affidatario di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente Capitolato.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può richiedere il recesso del contratto nei seguenti casi:

 in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'affidatario dalle spese sostenute, per i servizi eseguiti. Tenuto conto della natura del presente Accordo Quadro, sono dovuti all'Appaltatore esclusivamente i mancati guadagni relativi all'eventuale ordine che sia in corso al momento del recesso;





- nei casi di morte del prestatore d'opera o dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia.
- in tutte le ipotesi previste dall'art. 109 D. Lgs. 50/2016;

FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto e cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
- in tutte le ipotesi previste dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016;

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente Capitolato e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla



corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 13 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)

L'Affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L'Affidatario con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto. L'Affidatario è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti.



rappresenterà grave inadempimento contrattuale. L'Affidatario manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori. Qualora l'Affidatario, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.

L'Affidatario si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.

L'Affidatario si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.





L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 15 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'Affidatario sono coperti dall'obbligo di riservatezza.

ART. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

L'Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

ART. 17 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituiti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per le controversie derivanti dal contratto è competente territorialmente, ed in via esclusiva, il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri

Il presente Capitolato è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n. 18 pagine.

da Fondo Banche Assicurazioni. CIG 8494344A69

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Massimo Di Biagio

Dott. Massimo Di Biagio

